

LEGGE FINANZIARIA 2008

(legge 24 dicembre 2007, n.244)

La Legge finanziaria per il 2008 è stata accompagnata da alcuni rilevanti provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, tra i quali il principale è la Legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007.

Il presente documento è diviso in tre parti:

- valutazioni ed osservazioni sulla legge finanziaria in tema di lavoro pubblico e privato ed aspetti economici di interesse per i cittadini;
- analisi di alcune disposizioni normative di particolare rilevanza;
- osservazioni e note sulle norme di attuazione del protocollo sul welfare.

• • • • •

Misure fiscali a favore delle famiglie

Detrazione per famiglie numerose. Alle famiglie con almeno 4 figli a carico viene riconosciuta una ulteriore detrazione, rispetto a quella già esistente, di 1.200 euro, che è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. La detrazione ha effetto retroattivo, e quindi si applica sul periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Congedi parentali e maternità. E' stata modificata la legge 53/00 sui congedi parentali equiparando in toto la maternità adottiva a quella naturale. Sempre sul tema dei congedi parentali ricordiamo che a novembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino del testo unico sui congedi parentali al fine di completare il sistema di tutela a sostegno della maternità e della paternità.

Reddito dell'abitazione principale ai fini del calcolo Irpef. Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcoleranno sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Nuove agevolazioni ICI. La legge finanziaria introduce la detrazione di un ulteriore importo pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'immobile, oltre a quella già prevista pari a 103,29 euro. Tale nuova detrazione non potrà comunque superare i 200 euro e non si applicherà a ville, castelli e abitazioni di lusso (ovvero quelle appartenenti alla categorie catastali A1, A8 e A9).

Fondo mutui per acquisto prima casa. Viene istituito un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Chi non riesce a pagare la rata del mutuo potrà chiedere la sospensione dal pagamento per non più di due volte e fino a 18 mesi. Il fondo si accolla tutti i costi necessari per la sospensione del pagamento del mutuo. Al termine della sospensione, il pagamento riprende con gli stessi importi e periodicità originariamente previsti dal contratto. La sospensione, però, non può essere richiesta quando è già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

Detrazione Irpef mutui prima casa. Aumenta da 3.615,20 euro a 4mila euro il limite massimo degli oneri, dipendenti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, sui quali applicare la detrazione Irpef del 19 %.

Ristrutturazioni edilizie. Viene prorogato per altri tre anni, fino al 2010, il bonus ristrutturazioni, cioè la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione di unità immobiliari, fino a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare. Fino al 2010 è stata prorogata anche l'Iva agevolata al 10%.

Risparmio energetico e rottamazione di frigoriferi e congelatori. La detrazione del 55% per gli interventi che garantiscono risparmio energetico si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Stessa scadenza anche per le spese documentate, sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ per le quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

Detrazione spese trasporti. Sarà possibile detrarre le spese per l'acquisto di abbonamenti del trasporto locale, regionale e interregionale nel 2008: è prevista una detrazione del 19% per un importo fino a 250 euro.

Riccometro. Per la gestione del Sistema informativo dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) affidato all'Inps, si prevede che l'Istituto possa stipulare convenzioni con i centri di assistenza fiscale incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Lo scopo è quello di rendere più difficile dichiarare il falso per accedere alle prestazioni sociali.

Ticket sanitari. Si conferma, anche per il 2008, l'abolizione del ticket sanitario aggiuntivo di 10 euro sulle visite specialistiche e la diagnostica.

Conferma del 5/1000. Anche per il prossimo anno nella dichiarazione dei redditi si potrà destinare il 5/1000 a favore delle Onlus.

Misure a favore del lavoro dipendente

Extragestione. Le maggiori entrate tributarie che dovessero realizzarsi nel 2008 (cosiddetto extragestione) saranno prioritariamente destinate a ridurre l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. L'eventuale eccedenza sarà destinata alla riduzione della pressione fiscale relativa al lavoro dipendente.

In materia di detrazioni di lavoro dipendente e per carico di famiglia la gestione sarà più complessa a partire dal 2008, sia per i lavoratori che per le aziende.

Il lavoratore dovrà, infatti, presentare ogni anno alla propria azienda un'apposita dichiarazione se vuole beneficiare delle detrazioni di imposta per il rapporto di lavoro e per i familiari a carico.

Il lavoratore ha diritto a che il sostituto di imposta applichi due specifici benefici fiscali: il primo, riguarda la detrazione di imposta spettante per il solo fatto di essere un dipendente o un collaboratore; il secondo, riguarda una detrazione di imposta in presenza di familiari a carico.

La novità introdotta dalla Finanziaria 2008 prevede l'obbligo di indicare il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.

In questo modo, l'amministrazione finanziaria affina le tecniche di controllo per evitare che il lavoratore richieda detrazioni per familiari che non hanno le condizioni per essere considerati a carico. Pertanto da quest'anno la consegna del modulo costituisce una condizione essenziale affinché il datore di lavoro possa applicare i benefici fiscali.

Misure fiscali a favore delle imprese

Riduzione delle aliquote Ires e Irap. Vengono ridotte in maniera significativa le aliquote dell'Ires e dell'Irap. Il mancato gettito viene compensato con una riduzione degli incentivi alle imprese.

Viene semplificata la tassazione delle imprese con un fatturato inferiore ai 30.000 euro senza lavoratori dipendenti. Esse potranno scegliere di versare un'unica imposta pari al 20% che sostituirà l'Iva, l'Irap e l'Irpef.

Responsabilità sociale d'impresa. Presso il Ministero per la Solidarietà sociale è istituito il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese. Con tale fondo saranno finanziate la Conferenza annuale sulla responsabilità d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso l'implementazione di ricerche e indagini e la raccolta, l'organizzazione di banche dati e la diffusione della documentazione, in particolare sulle buone prassi.

Norme in materia di occupazione

Credito d'imposta al Sud. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2008 nelle regioni del centro-sud daranno diritto ad un credito d'imposta a favore di imprese, professionisti e persone fisiche. Per tre anni (dal 2008 al 2010) spetta mensilmente un credito di 333 euro che sale a 416 euro nel caso di assunzione di donne residenti in particolari aree geografiche. Le regioni interessate sono: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. I lavoratori neo-assunti devono essere disoccupati o in procinto di perdere un impiego.

Voucher ai lavoratori precari. Viene inserita una nuova misura in forma sperimentale a favore delle categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria. Per tali lavoratori si

prevede l'attivazione di percorsi di "formazione e riqualificazione professionale", ma anche l'erogazione in favore dei partecipanti a tali corsi, di un apposito voucher per il sostegno al reddito. Un decreto interministeriale disciplinerà le modalità di fruizione e l'importo del bonus.

Tetto agli stipendi dei manager pubblici. Le retribuzioni dei dirigenti pubblici non potranno superare quella del primo presidente della Corte di Cassazione (274 mila euro). Il limite si applica a chi riceve a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate e per incarichi di qualsiasi natura nel territorio metropolitano. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il tetto non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera.

Per la Banca d'Italia e le Authority indipendenti il trattamento economico complessivo non potrà superare il doppio del limite previsto.

Tale limite non si applica a 25 altissimi funzionari che saranno individuati dalla Presidenza del Consiglio con Dpcm.

Altre misure

Azione collettiva risarcitoria. Da segnalare, fra le novità introdotte con la legge finanziaria 2008, anche l'istituto giuridico dell'azione collettiva risarcitoria, una sorta di class action italiana che consentirà alle associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché alle associazioni ed ai comitati che saranno ritenuti adeguatamente rappresentativi, di agire in giudizio per la tutela di interessi collettivi di singoli consumatori o utenti.

L'azione potrà essere proposta contro imprese private (e non quindi le pubbliche amministrazioni) che attraverso contratti conclusi mediante moduli o formulari ovvero con atti illeciti extracontrattuali, con pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali, abbiano causato un danno o indebitamente richiesto somme di denaro a consumatori ed utenti.

Garante per la sorveglianza dei prezzi Presso il ministero dello Sviluppo economico, tale Garante, scelto tra i dirigenti di prima fascia del Ministero e nominato con dpcm, sovrintenderà alla tenuta ed alla elaborazione delle informazioni relative alle variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati al consumatore finale. Le dinamiche dei prezzi ed eventuali anomalie verranno rese pubbliche sul "Portale delle imprese, dei consumatori e delle imprese", gestito in Rete dalle Camere di Commercio. E' compito del Garante riferire al Ministro per lo Sviluppo economico che, se necessario, formula segnalazioni e proposte normative all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Osservatorio sulla trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari. Per contrastare l'andamento anomalo dei prezzi e assicurare condizioni di trasparenza al mercato verrà utilizzato l'Osservatorio del ministero delle Politiche agricole per verificare la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari. I dati rilevati verranno resi pubblici.

.....

analisi di dettaglio

ART 1 (ici ed irpef)

COMMA 5 = Detrazione ICI per la prima casa di proprietà di un ulteriore 1,33 ./.. della base imponibile per max 200 euro (fino a concorrenza dell'intera imposta) ad esclusione dei fabbricati di tipologia A1, A8 e A9 (ville, castelli e abitazioni di lusso).

COMMA 6 = I comuni dal 2009 possono decidere l'applicazione di una aliquota ICI inferiore al 4 per mille per le abitazioni su cui sono installati impianti energetici da fonte rinnovabile.

COMMA 6 = Il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale può applicare le detrazioni ICI di cui sopra in proporzione alla quota posseduta qualora non sia proprietario di altra abitazione adibita a prima casa.

COMMA 9 = Detrazione IRPEF per la prima casa in affitto di €. 300 per redditi lordi IRPEF fino a 15.493,71 euro, €. 150 per redditi fino a 30.987,41 euro. Detrazione (per i primi tre anni) di 991,60 euro per i giovani fra 20 e 30 anni con reddito non superiore a 15.493,71 annuo per l'affitto della prima casa (diversa dall'abitazione principale dei genitori).

Nota bene:

- 1) Le detrazioni di cui sopra non si cumulano fra loro né si cumulano con la detrazione IRPEF di cui all'art. 16, comma 1 bis, DPR 917/86 (detrazione di €. 991,60 per redditi fino a 15.493,71 euro e di €. 495,80 per redditi fino a 30.987,41 euro in favore dei lavoratori dipendenti che nei tre anni precedenti hanno trasferito la residenza locando la prima casa nel comune di lavoro o comune limitrofo oltre 100 Km e comunque fuori regione).
- 2) Se la detrazione per la prima casa spettante supera l'imposta dovuta, la differenza è dovuta a rimborso secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle Finanze.
- 3) Le detrazioni di cui al comma 9 decorrono dal 2007 (chiarimenti Agenzia dell'Entrate di cui alla circolare 1/E del 9/1/2008).

COMMA 11 = Detrazione (non rapportata ad alcun periodo dell'anno) di €. 1.725,00 per redditi fino a 7.500, 00 euro, di €. 1.255,00 per redditi fino a 15.000,00 euro e di €. 1.255,00 (per la parte corrispondente al rapporto fra 55.000 euro detratto il reddito complessivo e 40.000 euro) per redditi fino a 55.000 euro nel caso di corresponsione di assegno divorzile per il mantenimento del coniuge. La detrazione decorre dal 2007 (chiarimenti Agenzia dell'Entrate di cui alla circolare 1/E del 9/1/2008).

COMMA 15 = Ai fini del calcolo delle detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli ed equiparati) e della detrazione per lavoro dipendente, dal reddito complessivo va detratto il reddito della prima casa e delle sue pertinenze. Inoltre per i nuclei familiari

con almeno quattro figli a carico viene riconosciuta una ulteriore detrazione IRPEF di 1.200 euro annui da ripartire al 50% fra i coniugi (100% con coniuge fiscalmente a carico). In caso di separazione la detrazione va ripartita secondo gli addebiti stabiliti dal giudice. Le detrazioni decorrono dal 2007 (chiarimenti Agenzia dell'Entrate di cui alla circolare 1/E del 9/1/2008).

COMMI 17 e 18 = Proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 dello sgravio IRPEF 36% e dell'IVA 10% per i lavori di ristrutturazione della casa di proprietà.

COMMA 22 = Proroga al 2010 del recupero IRPEF da tre a dieci anni del 55% delle spese sostenute per l'adeguamento degli edifici finalizzato al risparmio energetico.

COMMA 221 = Per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia si dovrà dichiarare ogni anno (e non più solo quando si verificano i presupposti) di averne diritto e si dovrà comunicare il codice fiscale dei familiari a carico.

COMMA 286 = Detrazione 55% IRPEF anche per gli impianti di riscaldamento sostituiti da pompe di calore.

COMMA 309 = Detrazione IRPEF del 19% fino a max 250 euro annui degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

ART 1 (altre disposizioni)

COMMI 346, 347, 355 = Assunzioni, in deroga, di personale del corpo forestale, ispettori del lavoro, agenti delle dogane, personale APAT, magistrati amministrativi/contabili e avvocati dello Stato.

COMMA 359 = Affidamento di incarichi di livello dirigenziale generale oltre i limiti dell'art. 19, comma 6, dec leg.vo 165 (max 4 unità) a personale di comprovata e particolare professionalità per la lotta all'evasione fiscale.

ART. 2 (rapporto di lavoro)

COMMA 63 = Assunzione in deroga di personale del Ministero degli Affari esteri per far fronte alla Presidenza Italiana del G8.

COMMI 366 e 367 = Proroga dei contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa Italiana fino alla scadenza delle relative convenzioni. Riassorbimento nel SSN del personale (in possesso dei requisiti) che non può essere stabilizzato per carenza di posti.

COMMA 434 = Riduzione a due anni dall'1/1/2008, ad un anno dall'1/1/2009 ed abolizione dall'1/1/2010 del fuori ruolo ante quiescenza dei professori universitari.

COMMI 452 - 455 = Il congedo di maternità retribuito (2 mesi ante partum e 3 mesi post partum) in caso di adozione nazionale passa da 3 a 5 mesi max e può essere

usufruito per l'adozione anche di minori con più di 6 anni. Anche per l'adozione internazionale il congedo passa da 3 a 5 mesi max (da fruire entro 5 mesi dall'ingresso in Italia del minore) e può essere utilizzato anche per il periodo di permanenza all'estero. Resta la possibilità di un congedo non retribuito per la permanenza all'estero.

In caso di affidamento, il congedo di maternità è di 3 mesi e può essere fruito entro 5 mesi dall'affidamento.

Tutti i congedi spettano (in alternativa alla lavoratrice che non ne fruisce) al lavoratore.

COMMA 501 = Lo stanziamento annuo di 100 miliardi di lire previsto dalla finanziaria 2001 (art. 74 legge 388/2000) per il 2008 può essere utilizzato anche per finanziarie le spese di avvio dei fondi complementari dei pubblici dipendenti.

COMMA 505 = I periodi di contribuzione figurativa di cui agli artt. 25 (congedo di maternità) e 35 (congedi parentali) possono essere valutati solo a decorrere dal 27/4/2001. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati all'1/1/2008.

La perequazione al costo della vita della maggiorazione prevista per i profughi dalla legge 140/85 ha decorrenza a partire dalla concessione della maggiorazione (interpretazione autentica).

COMMA 508 = Per l'attuazione del protocollo su previdenza, lavoro e competitività del 23/7/2007 sono stanziati le seguenti risorse:

anno 2008	€ 1.264 milioni
anno 2009	€ 1.520 milioni
anno 2010	€ 3.048 milioni
anno 2011	€ 3.048 milioni
dal 2012	€ 1.898 milioni

COMMA 509 = Istituzione di un bonus per la formazione a favore dei soggetti in cerca di prima occupazione utilizzabile anche presso l'azienda che procede all'assunzione a tempo indeterminato e finanziamento di 13 milioni di euro dal 2008 a favore degli enti privati gestori di formazione .

COMMA 514 = Riduzione, sul TFR e indennità equipollenti connesse alla cessazione del rapporto di lavoro maturate dall'1/4/2008, del prelievo fiscale nei limiti di 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a partire dal 2009. Gli aspetti pratici della riduzione saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro il 31/3/2008. Nelle more di emanazione del decreto la tassazione operata dai sostituti è a titolo di acconto e dovrà quindi essere riconguagliata.

Art. 25 decreto legge 248 del 31/12/2007 (milleproroghe) = Il divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali in materia di personale pubblico con forza di giudicato viene protratto fino al 31/12/2008 .

ART. 3 (Pubblica Amministrazione)

COMMA 44 = Viene fissato quale tetto massimo per qualsiasi tipo di compenso (di lavoro dipendente o autonomo) a carico della pubblica amministrazione quello del primo presidente della Corte di Cassazione. Tale limite si applica anche a magistrati e dirigenti, mentre non si applica ad attività di natura professionale e a contratti d'opera relativi ad attività indispensabili per competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Tali contratti non possono assolutamente essere stipulati con chi percepisce emolumenti pubblici ad altro titolo per incarichi a cui si applica il tetto massimo. L'incarico diventa efficace solo dopo la pubblicazione sul sito dell'amministrazione o dell'interessato e la comunicazione al Governo ed al Parlamento. Sono previste deroghe eccezionali e limitate ad un triennio. Il tetto non si applica ai contratti di diritto privato in corso al 28/9/2007. In caso di cumulo di incarichi si applica la decurtazione annuale del 25% dell'eccedenza.

COMMA 54 = I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni diventano efficaci solo dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente stipulante del: nominativo del consulente, oggetto dell'incarico e compenso.

COMMI 55 e 56 = Gli enti locali possono conferire incarichi di ricerca e studio a soggetti estranei solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio e secondo criteri e limiti di spesa annui preventivamente fissati con il regolamento sull'ordinamento degli uffici.

COMMA 58 = E' prevista la soppressione, a seguito di specifica procedura, dei contratti di consulenza di durata continuativa conferiti a personale facente parte di speciali uffici o strutture.

COMMA 59 = Sono dichiarati nulli i contratti di assicurazione in favore di amministratori pubblici per la copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali. I contratti in essere cessano dal 30/6/2008.

COMMI 76 e 77 = L'attribuzione degli incarichi ex art. 7, comma 6, dec. Leg.vo 165/2001 non potrà più essere effettuata ad esperti di comprovata competenza ma a "ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria". Tali incarichi non possono essere attribuiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

COMMA 78 = Viene confermata la riserva, prevista dalla finanziaria 2007, in favore dei CoCoCo del 60% nelle assunzioni a tempo determinato.

COMMA 79 e segg = A modifica dell'art 36 dec leg.vo 165/01 le pubbliche amministrazioni dall'1/1/2008 possono stipulare contratti di lavoro flessibile esclusivamente per esigenze stagionali (o) per periodi non superiori a tre mesi con la sola eccezione della sostituzione per maternità nelle autonomie territoriali. E'

comunque assolutamente vietato il rinnovo del contratto o l'utilizzo dello stesso lavoratore anche per altro tipo di contratto temporaneo. Le esigenze temporanee ed eccezionali vanno soddisfatte attraverso il ricorso all'assegnazione (non superiore a sei mesi non rinnovabile) di personale di altre pubbliche amministrazioni. Neanche la contrattazione collettiva può derogare a tali regole. Le amministrazioni che violano tali disposizioni non possono assumere a nessun titolo nel triennio successivo. Dall'1/1/2008 il ricorso a CoCoCo, consulenze e assunzioni a tempo determinato per le Amministrazioni dello stato, del parastato, agenzie fiscali ed enti pubblici economici è limitato al 15% della spesa 2003.

Eccezioni al divieto: 1) i contratti relativi agli incarichi dirigenziali, alla preposizione a organi di direzione, consultivi e di controllo, agli uffici di diretta collaborazione, agli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali; 2) i comuni non sottoposti al patto di stabilità con dotazione organica non superiore a 15 unità possono ricorrere al lavoro flessibile anche per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto; 3) il SSN per il personale medico di tipo infungibile, per gli infermieri, per il personale di supporto delle attività infermieristiche a condizione che ricorrano indifferibili ed urgenti necessità di garantire i LEA e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa della finanziaria 2007; 4) le università, gli enti di ricerca ed il SSN per i progetti di ricerca ed innovazione tecnologica con oneri non a carico dell'Ente.

COMMA 82 e 83 = Abbattimento, a partire dal 2008, del 10% dell'assegnazione 2007 del finanziamento per lavoro straordinario delle Amministrazioni dello stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di erogare lavoro straordinario in assenza di rilevazione automatica delle presenze.

COMMA 85 = Esenzione ex lege per il personale sanitario del SSN dall'obbligo del riposo giornaliero secondo le modalità di cui all'art 7 dec. leg.vo 66/2003 (11 ore continuative ogni 24 ore) e rinvio alla disciplina dei contratti di lavoro, fatti salvi i principi generali sulla sicurezza del lavoratore.

COMMI 86, 87, 90, 91, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 115 e 116 (Assunzioni nel pubblico impiego)

- Proroga al 31/5/2008 delle assunzioni autorizzate per il 2007.
- Le graduatorie concorsuali di tutte le pubbliche amministrazioni (fatto salvo termini inferiori previsti da leggi regionali) valgono tre anni dalla pubblicazione.
- Le amministrazioni statali, le agenzie (comprese le fiscali), gli enti pubblici economici ed il parastato, anche interessati da processi di stabilizzazione, per gli anni 2008 e 2009 per esigenze di particolare rilevanza possono assumere nel limite di 75 milioni di euro annui a regime previo esperimento della mobilità. La finanziaria 2007 aveva invece previsto per il 2008/2009 l'assunzione di tutte le categorie protette, del 20% (in termini di costo) dei cessati 2006, per max 75 milioni di euro nel caso di indifferibili esigenze di servizio. Per le altre amministrazioni pubbliche restano fermi i vincoli della finanziaria 2007 (SSN: costo 2004 diminuito dell'1,4%; enti locali soggetti al patto di stabilità: entro i vincoli del patto; enti locali non soggetti al patto: entro il costo complessivo del personale 2004).
- Allargamento per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie (incluse le fiscali), gli enti pubblici non economici, gli enti ex art. 70 dec

leg.vo 165 nonché le autonomie regionali e locali, della procedura di stabilizzazione ai precari che compiono i requisiti previsti dalla finanziaria 2007 a seguito di contratti stipulati anteriormente al 28/9/2007. Precisazione del carattere di principio generale inderogabile del limite massimo del quinquennio entro cui devono essere state maturate le anzianità. I piani di stabilizzazione per il triennio 2008/2010 devono essere predisposti entro il 30/4/2008 e prevedere la graduale stabilizzazione prima dei contratti a tempo determinato in possesso dei requisiti della finanziaria 2007 e poi dei COCOCO con contratti in essere all'1/1/2008 in possesso a tale data di 3 anni di servizio anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28/9/2007 presso la stessa amministrazione e ferma restando la riserva ai COCOCO del 60% dei posti nel caso di assunzione a tempo determinato. E' escluso dai processi di stabilizzazione il personale di diretta collaborazione degli organi politici nonché il personale a contratto con compiti di insegnamento e ricerca nelle università e negli enti di ricerca. Per i lavori flessibili diversi dai COCOCO la stabilizzazione è subordinata alla definizione, con DPCM da emanare entro marzo 2008, di requisiti professionali, anzianità di servizio (non inferiori a tre anni), modalità di valutazione in sede di procedure selettive per l'assimilazione ai COCOCO.

- Proroga al 31/12/2008 della conversione dei contratti di formazione lavoro non convertiti entro il 31/12/2007.
- Per la conversione in tempo pieno dei part time si applicano i limiti previsti per le assunzioni, con diritto di precedenza della trasformazione dei part time che ne abbiano fatto richiesta rispetto alle assunzioni a tempo pieno.
- Le amministrazioni statali, le agenzie (comprese le fiscali), gli enti pubblici economici ed il parastato per il 2010 possono assumere a tempo indeterminato per una spesa pari al 60% (anziché 100% come previsto dalla finanziaria 2007) delle cessazioni dell'anno precedente e previo esperimento della mobilità. Sempre per il 2010 possono altresì assumere per indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza nel limite di 75 milioni di euro annui a regime.
- Tutte le amministrazioni pubbliche possono assumere entro i limiti delle cessazioni dell'anno precedente e previo esperimento della mobilità non più dal 2010 (finanziaria 2007) ma dal 2011.
- Deroghe al divieto di assunzione: concorsi per 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza B3 e 100 architetti, archeologi, storici dell'arte e amministrativi C1 per il ministero dei Beni culturali.
- Inquadramento, a domanda nei limiti degli organici presso l'amministrazione presso cui si presta servizio o qualsiasi altra pubblica amministrazione, del personale di Poste Italiane in comando (già prorogato per il 2007).
- Possibilità per le autonomie locali soggetti al patto di stabilità nonché per le ARPA di stabilizzare, nei posti di organico disponibili, il personale non dirigente in possesso dei requisiti previsti dalla finanziaria 2007.
- La stabilizzazione del personale precario del SSN non è più atto discrezionale delle ASL ma va verificata da parte delle Aziende secondo gli indirizzi dettati dalla regione. Nelle procedure di reclutamento dei medici, veterinari e dirigenti sanitari non medici il servizio da questi prestato con rapporti a tempo determinato, CoCoCo, convenzione o altra forma di lavoro flessibile è valutato secondo quanto previsto dalla specifica normativa concorsuale (DPR 483/97) in materia di valutazione dei titoli (comma 115).

- Le Camere di commercio per il 2008 ed il 2009 possono assumere a tempo indeterminato, previo esperimento della mobilità, per un importo fra il 70% ed il 25% della spesa delle cessazioni dell'anno precedente a seconda dell'indice di equilibrio economico finanziario di cui al DM 8/2/2006.
- Gli enti locali, per poter procedere ad assunzioni di personale, sono tenuti al rispetto di una serie di vincoli differenziati a seconda che gli stessi siano soggetti al patto di stabilità o meno (comma 121).
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia possono autorizzare accordi di mobilità di esubero anche intercompartimentale per il biennio 2008/2009 per la riallocazione delle risorse delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie anche fiscali, degli enti pubblici non economici e del parastato.

INTEGRAZIONE RISORSE PER RINNOVI CONTRATTUALI (COMMA 131 finanziaria e legge 222/2007)

Amministrazioni dello stato

Anno 2008 1.081 milioni di euro (finanziaria 2008) di cui 564 milioni per la scuola (al quale va un ulteriore finanziamento di 210 milioni per la valorizzazione dei docenti). Incremento per il 2008 di 338 milioni per l'ulteriore finanziamento del biennio 2006/2007.

Anno 2009 220 milioni di euro (finanziaria 2008). Incremento per il 2009 di 105 milioni per l'ulteriore finanziamento del biennio 2006/2007.

Servizio Sanitario Nazionale

Anno 2008 661 milioni di euro (finanziaria 2008)

Anno 2009 398 milioni di euro (finanziaria 2008)

Integrazione anno 2007 per tutte le amministrazioni

Per gli accordi e le intese intervenute per tutto il pubblico impiego entro il 1° dicembre 2007 = max 1.000 milioni di euro lordi finalizzati alla retrodatazione all'1/2/2007 dei benefici contrattuali fissati dalle intese con decorrenza posteriore (Legge 222/2007).

.....

NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO SUL WELFARE

Principali contenuti

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha recepito le norme contenute nel Protocollo sul welfare del 23 luglio scorso.

La legge comprende una nuova riforma delle pensioni, caratterizzata dall'introduzione di nuovi requisiti per le pensioni di anzianità, che vengono innalzati più gradualmente rispetto a quelli previsti dalla riforma Maroni (legge n. 243 del 2004); inoltre, in

materia previdenziale, si prevedono nuovi interventi sulla totalizzazione e sulla normativa sui riscatti di laurea.

La Legge n. 247 contiene importanti novità anche in materia di occupazione (con la modifica della disciplina sui contratti a termine, sul lavoro a chiamata e sul part time) e infine la delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali.

Nuova riforma delle pensioni. Come è noto la legge finanziaria per il 2008 ha previsto un nuovo meccanismo per l'accesso alla pensione di anzianità, che supera il cosiddetto "scalone" previsto, per il 2008, dalla precedente riforma Maroni.

Tale nuovo meccanismo stabilisce che quest'anno potranno andare in pensione coloro che avranno 58 anni di età (59 anni gli autonomi) e 35 anni di contribuzione.

Per gli anni successivi viene introdotto un ulteriore meccanismo di "quote", che saranno date dalla somma di anzianità anagrafica e contributiva, comunque legate ad un'età minima e al versamento di 35 anni di contributi previdenziali.

Dal 1° luglio 2009 la quota sarà "95" con almeno 59 anni di età, mentre dal 1° gennaio 2011 la quota sarà "96" (con minimo 60 anni di età) e nel 2013 quota "97" (con minimo 61 anni di età).

Nondimeno viene mantenuta la possibilità di accedere alla pensione di anzianità anche con 40 anni di contributi versati a prescindere dalla età anagrafica.

Inoltre sono state previste per la prima volta, quattro finestre di uscita per le pensioni di vecchiaia (ma su questo punto il Governo ha già anticipato l'emanazione di modifiche poiché tale misura sta creando disagi economici agli interessati).

Infine ricordiamo che se non si conseguiranno risparmi dalla razionalizzazione degli enti previdenziali, dal gennaio 2011 si prospetta l'aumento delle aliquote contributive Inps dell'Ago dello 0,09.

Blocco della perequazione dei trattamenti superiori a 3.489,12 euro mensili.

Ricordiamo che, ai fini della copertura finanziaria del nuovo regime normativo sulle pensioni di anzianità, il provvedimento sul welfare ha disposto il blocco della indicizzazione dei trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo Inps (esattamente 3.489,12 euro mensili lordi); tale iniziativa è stata fortemente contestata dalla CONFEDIR anche in relazione ai deleteri effetti che si sommerebbero negli anni.

Modifica dell'importo e della durata dell'indennità di disoccupazione

Per coloro che hanno meno di 50 anni la durata dell'indennità di disoccupazione passa a 8 mesi, con il 60% della retribuzione per i primi sei mesi e il 50% nel restante periodo.

Per coloro che hanno più di 50 anni la durata viene elevata a 12 mesi, con l'erogazione del 60% per i primi sei mesi, del 50% per i due mesi successivi e il 40% per i mesi residui.

Per quel che riguarda l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è riconosciuto un trattamento del 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino ad un massimo di 180.

Delega per la riforma degli ammortizzatori sociali

La legge n. 247 prevede la delega al Governo ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali.

Tra i criteri direttivi segnaliamo quello della creazione di uno strumento unico finalizzato al sostegno al reddito e al reinserimento lavorativo “senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratto di lavoro”.

Sgravi per la contrattazione di secondo livello

Viene istituito un Fondo di 650 milioni per il finanziamento degli sgravi contributivi al fine di incentivare la contrattazione di secondo livello. Un decreto interministeriale dovrà stabilire se optare a favore della deducibilità o se ridurre la tassazione sugli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello.

L'istituto della totalizzazione (introdotto dall'art. 71 della legge 388/2000 e modificato dal D.Lgs. n. 62/2006 con il quale è stata data attuazione alla Legge delega n. 243/2004) consente ai lavoratori interessati di poter sommare, ai fini del raggiungimento del requisito minimo per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza per ottenere, in tal modo, un'unica pensione.

Le norme precedenti all'entrata in vigore della Legge n. 247/07 prevedevano che tutti i periodi da totalizzare dovessero avere una durata di almeno 6 anni.

La legge 247/2007 di attuazione del Protocollo sul welfare dispone che, in previsione di una più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione dei periodi assicurativi (che non sempre è gratuita), si attueranno interventi immediati che assicureranno ai lavoratori l'utilizzabilità dei contributi versati.

In particolare, si riduce dagli attuali sei a tre anni il limite minimo di anzianità contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni pensionistiche, con gli ovvi vantaggi di poter recuperare quegli spezzoni di contribuzione che, allo stato attuale, restano invece tagliati fuori dal calcolo. Per avere la possibilità di cumulare periodi assicurativi non coincidenti per perfezionare il diritto a pensione, non è più richiesto il requisito di non aver maturato in alcun Fondo di previdenza il diritto al trattamento previdenziale.

Per quanto riguarda il riscatto degli studi, la normativa è stata oggetto di diverse modifiche. Il Protocollo sul Welfare è intervenuto in maniera significativa sulle norme favorendo maggiormente la scelta in termini di convenienza rispetto a prima dell'entrata in vigore della nuova legge.

Per tutte le domande di riscatto del regolare corso di studi universitari, presentate dal 1° gennaio 2008, gli oneri di riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione oppure in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), ma senza il calcolo degli interessi di rateizzazione.

Con le nuove norme, per le pensioni liquidate con il sistema contributivo il periodo di riscatto della laurea viene conteggiato ed è quindi utile ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Viene data facoltà di riscatto anche a chi ancora non ha iniziato l'attività lavorativa e quindi non è ancora iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. In precedenza era invece necessaria la titolarità di almeno un contributo previdenziale settimanale nella gestione pensionistica in cui il riscatto veniva richiesto.

In tale caso l' onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo utilizzato per gli artigiani e commercianti moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni

pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (aliquota IVS del 33%).

I contributi versati, in tal caso, sono fiscalmente deducibili dall'interessato oppure sono detraibili al 19% dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.

Staff leasing Viene inoltre abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il cosiddetto staff leasing, previsto dal decreto di attuazione della legge 30/2003.

Occupazione femminile. Infine, entro il 2008, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile in modo da:

- prevedere incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
- procedere ad una revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
- rafforzare gli istituti del lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
- incrementare l'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
- rafforzare le garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro e realizzare sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
- prevedere azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea.